



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECCHIO

Via XXV Aprile, 14 - 42027 Montecchio Emilia (RE) - Tel 0522-864201 - Fax 0522-861321
C.F. 91094350351 E-MAIL: segreteria@icmontecchio.it SITO: www.icmontecchio.gov.it

Vista la L. 223/90, art. 8, c. 12;
Vista la L. 449/97, art. 43, c. 1;
Visto il D.I. 44/2001, artt. 33 c.2 e 41;
Visti il R.D. 2440/1923, art.3 e la L.241/1990, art.12;
Vista la Sentenza 28/12/2010 n. 4312 del T.A.R. Puglia – Bari Sez.II;
Viste le Sentenze di Corte di Cassazione: Sez. III, 29/05/2006, n. 12801; Sez. I, 11/10/1997, n.9880; Sez. III, 21/05/1998, n. 5086; Cass. civ. Sez. V, 27-04-2012, n. 6548;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 31-07-2013, n. 4034;
Visto il D.lgs. 163/2006, art.26, 121 e 125;
Vista la deliberazione n. 1349342 del 20/9/2006 del Garante della privacy;
Visti il D.P.R. 62/2013 e la L. 190/2012;
Visto il parere AVCP n. 45/2013 dell'11.09.2013;

Il Consiglio di Istituto delibera il seguente

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. L'istituto Comprensivo Montecchio può concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, anche organizzati in forma associativa, per favorire il miglioramento dell'offerta formativa o realizzare risparmi di spesa secondo i criteri previsti dal presente regolamento.
2. I contratti di sponsorizzazione devono essere diretti al conseguimento di interessi pubblici e coerenti con la funzione educativa e culturale della scuola. Ogni iniziativa di sponsorizzazione deve altresì escludere conflitti d'interesse tra l'attività dell'amministrazione e quella privata.
3. I contratti di sponsorizzazione potranno essere stipulati esclusivamente con soggetti che, per finalità statutarie, attività svolte o per altre circostanze abbiano dimostrato attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e le cui finalità non siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola.
4. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto attività di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa o comunque volti a pubblicizzare, anche indirettamente, la produzione esclusiva, la distribuzione

esclusiva o il consumo di tabacco, di prodotti alcolici o di altre sostanze psicotrope.

5. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione o la promozione di immagini e/o messaggi offensivi o comunque idonei a fomentare fanatismo, razzismo, odio o minaccia nei confronti di alcuno. Sono altresì vietati, in qualunque forma, contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione di messaggi e/o di immagini a sfondo sessuale.

6. In nessun caso la prestazione a carico dell'Istituzione scolastica può consistere nella comunicazione di dati personali degli alunni o dipendenti allo sponsor.

7. Il contratto di sponsorizzazione potrà avere ad oggetto:

- a) il sostegno ad attività di natura culturale o artistica;
- b) la fornitura di libri, materiale didattico, attrezzature, hardware, software, ecc.;
- c) il sostegno ad attività di carattere sportivo;
- d) il sostegno a iniziative volte a favorire l'integrazione scolastica di allievi svantaggiati o vulnerabili;
- e) il sostegno ad attività di ricerca e laboratoriale;
- f) il sostegno ad ogni altra iniziativa che il Consiglio d'Istituto ritenga, con propria deliberazione, possa essere oggetto di sponsorizzazione ai sensi del presente regolamento e delle leggi vigenti.

8. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione attiva.

9. In sede di presentazione della propria offerta, lo sponsor dovrà attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, l'insussistenza delle situazioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Il possesso dei suddetti requisiti di ordine generale non attribuisce all'offerente titolo per la conclusione del contratto, restando facoltà dell'amministrazione di chiedere ulteriori informazioni in relazione alla natura del contratto e/o della prestazione. È comunque facoltà dell'amministrazione di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora, a suo insindacabile giudizio, possano ricorrere le fattispecie previste agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 o altri elementi ostativi stabiliti dalla legge.

In sede di presentazione della propria offerta, lo sponsor non può richiedere la esclusività di una sponsorizzazione, quale condizione per l'aggiudicazione.

10. Il Dirigente Scolastico, per le sponsorizzazioni aventi ad oggetto i servizi di cui all'allegato II del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero forniture, quando i servizi e/o le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor (sponsorizzazione tecnica), e per le sponsorizzazioni di mero finanziamento, individua lo sponsor attraverso una procedura ad avviso pubblico, che sarà pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica. Per i servizi che includano attività didattica sarà comunque previamente sentito il Collegio dei docenti.

11. Qualora pervengano offerte di sponsorizzazione, *motu proprio*, da terzi, il Dirigente, previa valutazione della loro validità ed interesse per l'Istituzione Scolastica, adoterà apposito atto e ne darà contestuale informazione, tramite pubblicazione, sul sito Internet della Scuola.

12. In ogni caso il Dirigente consulterà il Consiglio di Istituto per valutare la visibilità e lo spazio che possono essere concessi al marchio dello sponsor.

13. Quanto alla pubblicizzazione, nell'accordo con lo sponsor ogni comunicazione relativa alla modalità di partecipazione delle famiglie va concordata con la scuola nei contenuti e nelle forme, divenendo oggetto del successivo contratto di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

14. In ogni caso, la sottoscrizione del contratto è condizionata al previo accertamento del possesso, da parte dello sponsor, dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

15. Il contratto di sponsorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'analitica indicazione delle obbligazioni assunte dallo sponsor;
- b) l'analitica indicazione delle obbligazioni che l'istituzione scolastica assume nei confronti dello sponsor;
- c) il divieto di cessione del contratto;
- d) l'indicazione di penali per le ipotesi di inadempienza;
- e) l'indicazione di cause di recesso;
- f) l'applicazione del foro erariale per tutte le controversie che dovessero insorgere in materia di interpretazione o di esecuzione del contratto.

16. L'attività negoziale del Dirigente nell'ambito delle sponsorizzazioni sarà sottoposta al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione, nella seduta del 16 aprile 2014.